

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER GLI
ENTI DEL SSR DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (ID21SER002 CUC)**

DEFINIZIONI

Nel quadro della Convenzione e del Contratto derivato si intendono per:

- **"CUC-SA"**: Centrale Unica di Committenza Regionale, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 12 dicembre 2014 n. 26 e per gli effetti dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2006;
- **"ARCS"**: Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27/2018;
- **"STAZIONE APPALTANTE"**: Amministrazione indicata nel Bando di gara ovvero "CUC-SA";
- **"Ente/Azienda del SSR/Azienda del SSR contraente"**: chi acquisirà i servizi in appalto.

Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:

- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);
- IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste (Burlo);
- IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano (CRO);
- Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- **"Appaltatore/Aggiudicatario"**: miglior offerente individuato ad esito della procedura di gara;

- **"Convenzione"**: accordo stipulato tra la CUC-SA e l'Appaltatore/Aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

- **"Contratto derivato"** (singolo contratto): documento contrattuale con il quale gli Enti/Aziende del SSR/Aziende del SSR contraenti, attraverso le loro Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando l'Appaltatore alla esecuzione dei lavori e alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;

CONVENZIONE

relativa all'affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia (ID21SER002 CUC):

CIG: 8796733DB4

CUP: E27H21002730002

Premesso che:

1. con le delibere di Giunta regionale n. 147 del 05/02/2021 è stato adottato il programma denominato "Attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014. Programma 2021-2023"; che con essa è stata prevista l'attivazione del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia;

2. con Decreto n. 992/PADES del 01/04/2021 del Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza è stato attivato il rapporto di avvalimento di ARCS per la gara di cui sopra secondo quanto previsto dalla citata legge regionale 26/14 e dalla Dgr 2203 del 20/12/2019.

3. con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 488, di data 18/06/2021, successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 706 del 23/09/2021, è stata indetta per conto della CUC- SA la gara a procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per l'affidamento in appalto del servizio di ristorazione per le Aziende del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito Azienda/e) - ID21SER002CUC (CIG 8796733DB4 - CUP E27H21002730002), per la durata di 72 mesi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo presunto (IVA esclusa) pari ad € 317.735.153,64 così determinata:

- € 153.521.579,95 per servizio 72 mesi;
- € 150.993.169,69 opzioni del servizio;
- € 7.200,00 oneri per rischi di natura interferenziale sul servizio;
- € 8.055.810,00 per lavori;
- € 4.188.500,00 per attrezzature;
- € 553.296,50 per spese tecniche e direzione lavori;
- € 298.550,00 oneri per rischi di natura interferenziale;
- € 117.047,50 per imprevisti.

4. con le medesime Determinazioni sono stati approvati integralmente il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di Convenzione, il Capitolato tecnico e relativi allegati;

5. l'appalto di cui alla presente convenzione è un appalto misto di servizi e di lavori e forniture, in cui, ai sensi dell'art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, la componente relativa ai servizi viene considerata principale, e comunque preminente, rispetto ai lavori e forniture, come meglio precisato nell'allegato

"Progettazione di gara";

6. il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2021/s 126-332895 del 02/07/2021 e sulla GURI n. 78 del 09/07/2021;

7. la gara è stata regolarmente esperita e, al termine della procedura, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 92 del 15/02/2023, è stato disposto, per conto della CUC-SA, di aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i., l'appalto in argomento CIG 8796733DB4 - CUP E27H21002730002, a favore del R.T.I. composto da SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. (mandataria), CAMST Soc. Coop. A.R.L. e IMPRESA TILATTI RINALDO S.R.L. (mandanti), che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo presunto aggiudicato IVA esclusa pari ad € 154.692.837,02 (euro centocinquantaquattromilioneisicentonovantaduemilaottocentotrentasette/0

2), alle condizioni di seguito riportate:

| CIG | CUP | AGGIUDICATARIO | DURATA APPALTO | TOTALE COMPLESSIVO AGGIUDICATO PER 72 MESI I.V.A ESCLUSA |
|------------|-----------------|---|----------------|---|
| 8578594FB4 | E27H21002730002 | R.T.I. SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA-CAMST Soc. a r.l. – IMPRESA TILATTI RINALDO Srl | 72 mesi | SERVIZIO: € 142.163.980,02 LAVORI E ATTREZZATURE: € 12.528.857,00 COMPLESSIVO AGGIUDICATO: € 154.692.837,02 |

8. successivamente, con Determinazione dirigenziale n. 462 del 26.07.2023 del Dirigente responsabile della SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-ARCS è stato definitivamente chiarito che rimane in capo ad ARCS la nomina del Direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla ristrutturazione del centro di cottura unico regionale di Palmanova –

Jalmicco, mentre rimane nella competenza di ciascun Ente del SSR, con riferimento al servizio dedicato alle strutture di propria pertinenza, la nomina del Direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente alle ristrutturazioni dei propri satelliti e terminali della competenza, e che a tal fine è stata conseguentemente scomputata la cifra di € 307.241,31, calcolata sulla base del D.M. 17/06/2016.

9. Precisato, tuttavia, che si ritiene opportuno per ragioni di coerenza mantenere il criterio forfettario utilizzato per la quantificazione della somma posta a base di gara anche per la suddivisione della posta risultante dall'offerta tra progettazione e direzione lavori, assegnando, secondo il principio dello "id quod plerumque accidit" la misura di due terzi per la "progettazione" e di un terzo per la "direzione lavori"; di talché la somma scomputata a titolo "direzione lavori" ammonta a € 180.559,00, che sarà assegnata agli Enti del SSR e che potranno affidare il relativo incarico sulla scorta della vigente disciplina;

10. con medesima Determinazione n. 462/2023 è stata data evidenza:

- dell'importo massimo effettivo delle opzioni riconducibili all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in virtù dell'offerta economica dell'aggiudicatario;

- dell'importo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 305.750,00 (di cui € 7.200,00 di oneri per rischi di natura interferenziale sul servizio di ristorazione e € 298.550,00 di oneri per rischi di natura interferenziale su progettazione, lavori di ristrutturazione immobili di proprietà degli Enti del SSR, fornitura di attrezzature), spettanti all'appaltatore;

11. nell'ambito della propria domanda di partecipazione l'Appaltatore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando di

gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello schema di Convenzione e nei relativi allegati;

12. ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della Convenzione, il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore, conservato agli atti dell'ARCS;

13. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

14. a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, l'Appaltatore ha altresì prestato, ancorché non materialmente allegata, in conformità all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., apposita cauzione definitiva, a favore della CUC-SA, a mezzo di polizza fideiussoria n. 01.000061389 emessa in data 24/02/2023 da S2C S.p.A., e successiva Appendice n. 1 emessa in data 10/03/2023 per l'importo di € 6.199.943,50 (Euro seimilionicentonovantanove mila novecentoquarantatre/50);

15. l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo totale massimo spendibile della Convenzione medesima, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni anche economiche, alle modalità e ai termini ivi stabiliti;

16. sono state esperite con esito positivo, tutte le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara giusta documentazione agli atti di ARCS; in relazione, tra le altre, all'acquisizione della comprova del requisito

relativo all'ottemperanza della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 le verifiche si sono concluse in data 26.06.2023 così come attestato dai documenti conservati da ARCS;

17. ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte dell'Appaltatore la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

18. la verifica dell'iscrizione nella *white list* antimafia ha dato esito positivo, confermando quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara;

19. l'Appaltatore è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, CUC-SA si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione e di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;

20. in relazione al servizio dedicato alle strutture di propria pertinenza rientrano tra le competenze delle singole Aziende del SSR:

- la nomina del Responsabile del procedimento - RUP relativo alla fase dell'esecuzione contrattuale e quindi dei singoli contratti derivati (art.31 del D.lgs. 50/2016);

- la nomina del Direttore dei lavori relativamente alle ristrutturazioni dei propri satelliti e terminali;

- la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- la nomina il Direttore dell'esecuzione contrattuale (art.101 del D.lgs. 50/2016);

- procedere alla sottoscrizione e la gestione del relativo contratto derivato;
- la gestione della fatturazione e dei pagamenti relativi ai costi dei pasti forniti agli utenti/dipendenti/degenti e ai lavori e attrezzature realizzati forniti presso le strutture di pertinenza;

- la gestione dei contenziosi e dell'irrogazione delle penali, entrambe quando correlate al singolo contratto derivato;

- ogni altra attività attinente l'esecuzione contrattuale del contratto derivato;

21. in relazione ai rischi da interferenza la singola Azienda del SSR, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, provvederà, prima dell'emissione del "contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;

22. alla presente Convenzione si applica il termine dilatorio ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 o c. 10 D. Lgs. 50/2016;

23. Le Aziende del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:

- Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);

- IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano;

- IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste;

- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale AS FO

- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ASU FC;

- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASU GI

24. il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti tra le singole Aziende del SSR contraenti, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra, attraverso la stipula dei Contratti derivati;

25. la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata;

VISTI

- il "Bando di gara", il "Disciplinare di gara", il "Capitolato tecnico" in Allegato al presente atto, e lo "Schema di convenzione", con relativi allegati conservati agli atti dell'ARCS qui integralmente richiamati;

- l'offerta economica e tecnica relative alla gara a procedura aperta ID21SER002CUC per l'affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia, in allegato al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

TRA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dal dott. Marco Padrini, e domiciliato per la carica presso la Centrale Unica di Committenza e provveditorato regionale (di seguito CUC-SA per brevità), nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi e direttore ad interim del Servizio Centrale Unica di Committenza e provveditorato;

E

- il Sig. Flavio Massimiliano Faggion, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A., e in qualità di Legale Rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra: SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A., con sede in Vicenza (VI), Viale della Scienza n. 26, iscritta al Registro delle Imprese della

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, C.F. e P.IVA 01617950249 (impresa mandataria capogruppo), e CAMST SOC. COOP A.R.L., con sede in Castenaso, frazione Villanova (BO) in Via Tosarelli n. 318, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, C.F. 00311310379 e P.IVA 00501611206 (impresa mandante), e IMPRESA TILATTI RINALDO S.R.L. con sede in Udine (UD), Via Tiepolo n. 1, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Udine, C.F e P.IVA 01410150302 (impresa mandante), giusto Atto Costitutivo di R.T.I. e conferimento di mandato speciale con rappresentanza d.d. 17/03/2023 dott. Paolo Dianese, Notaio in Vicenza, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, Rep. 130.797, registrato a Vicenza il 22/03/2023 al n. 8753 Serie 1T (di seguito, Appaltatore/Aggiudicatario);

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative alla convenzione, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente atto e sono fonte delle obbligazioni oggetto della medesima anche se non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, i quali sono conservati agli atti dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa. Si allegano alla presente Convenzione il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di

gara.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATORI

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e dei Contratti derivati è regolata, in via gradata:

- a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dal Disciplinare di gara, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica dell'Appaltatore (in allegato al presente atto), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche solo Codice), dalle disposizioni vigenti del DPR n. 207/2010 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della CUC-SA/ARCS, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

5. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina l'esecuzione contrattuale del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per le Aziende del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché delle relative prestazioni accessorie (di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, di esecuzione dei lavori e delle forniture delle attrezzature necessarie al servizio), comprensivo delle eventuali opzioni, secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche e attuative definite e dettagliate negli atti di gara, che formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Appaltatore:

a) accetta di eseguire le predette prestazioni per come descritte nella documentazione di gara da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e ritenere esplicativa ai fini della realizzazione, a regola d'arte, dell'appalto in epigrafe;

b) si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende contraenti, aderenti alla Convenzione a eseguire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta dalle Aziende del SSR stesse mediante la stipula dei Contratti derivati, il tutto nel rispetto dei tempi concordati/offerti e nei limiti dell'importo massimo spendibile della Convenzione pari ad Euro 154.692.837,02, IVA esclusa, nei termini di durata indicata all'articolo n. 4;

3. L'importo aggiudicato per il servizio di ristorazione ha la funzione di indicare

il limite massimo economico delle prestazioni ed è da intendersi presunto e non garantito, in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle predette Aziende del SSR contraenti nell'arco temporale di durata della Convenzione. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per la CUC-SA/ARCS o per le Aziende contraenti aderenti alla Convenzione: dall'adesione alla Convenzione non discende alcun obbligo per le Aziende contraenti di acquistare un quantitativo minimo o predeterminato di prestazioni ovvero di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.

4. La presente Convenzione disciplina, quindi, le condizioni generali dei Contratti derivati conclusi dalle Aziende contraenti e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC-SA/ARCS nei confronti dell'Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite. La Convenzione è fonte di obbligazione per le Aziende del SSR contraenti nei confronti dell'Appaltatore solo a seguito della stipula dei Contratti derivati.

5. La CUC-SA potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice. Le Aziende del SSR contraenti potranno, altresì, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 106, previa comunicazione ad ARCS ai fini del monitoraggio del budget e della convenzione.

6. La CUC-SA si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la CUC-SA medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

7. Nei singoli contratti derivati saranno preciseate le prestazioni principali e scorporabili/secondarie, descritte negli atti di gara e oggetto della presente

Convenzione, che sono richieste dalla singola Azienda del SSR. Ad essi dovrà necessariamente essere allegato il cronoprogramma offerto in gara dei lavori di pertinenza.

ARTICOLO. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI

DERIVATI E PERIODO DI PROVA

1. La Convenzione avrà decorrenza dalla data della stipula con l'aggiudicatario; il servizio di ristorazione, della durata di 72 mesi, decorrerà dall'inizio dei lavori e sarà quindi comprensivo del periodo transitorio.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.i.m. la convenzione, alla scadenza, su richiesta di CUC-SA, potrà essere rinnovata per ulteriori 24 mesi salvo previa verifica del buon esito del servizio già erogato e della esecuzione a regola d'arte delle prestazioni accessorie, oltre che alla sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato.

3. In attesa della definizione di una nuova Convenzione, l'Appaltatore sarà tenuto a continuare, qualora richiesto da ARCS, il servizio alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

4. Per quanto riguarda il periodo di prova, si rinvia al Disciplinare di gara (paragrafo 3.2).

5. Al termine dell'appalto l'Appaltatore dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione in sicurezza dei servizi appaltati ad un nuovo eventuale Appaltatore garantendo la continuità del servizio, senza interruzioni di sorta. In tale periodo l'Appaltatore si impegna a collaborare all'ordinata migrazione delle attività.

ARTICOLO 5 – TITOLARE DELLA PROCEDURA E SOGGETTI CONTRAENTI

1. Con l'aggiudicatario la CUC-SA istituita ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 12 dicembre 2014 n. 26 e per gli effetti dell'art. 1 c. 455 della Legge 296/2006, per conto delle Aziende del Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula una Convenzione, con la quale viene regolamentata l'esecuzione dell'appalto in oggetto, nei limiti dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

2. I singoli contratti derivati vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate e l'aggiudicatario attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (facsimile allegato "F" al disciplinare di gara – contratto derivato).

3. Le Aziende del SSR potranno utilizzare la Convenzione mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Azienda stessa e inviati all'Appaltatore. In considerazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende del SSR contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte dell'Appaltatore dei "Contratti derivati".

4. Con la stipula della Convenzione, l'aggiudicatario è obbligato ad accettare i "Contratti derivati" emessi dalle Aziende del SSR contraenti che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

5. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

6. Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti) e ss.mm.ii

7. Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli

Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici delle Aziende del SSR.

8. La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda del SSR e l'Appaltatore.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante la stipulazione di contratti attuativi/derivati, sottoscritti digitalmente dai soggetti autorizzati ad effettuare la spesa per conto di ciascuna Azienda contraente e inviati all'Appaltatore mediante PEC.

ARTICOLO 7 – VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

1. Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016 s.i.m. e dal Disciplinare di gara.

Le opzioni contrattuali relative alla sola prestazione principale - già comprese nel valore complessivo sul quale è stato calcolato il CIG - sono costituite da:

OPZIONI QUANTITATIVE (di cui all'art. 2 del Disciplinare di gara e agli artt. 5 e 6 del Capitolato tecnico):

- servizi aggiuntivi
- generi extra
- c.d. "quinto d'obbligo", su pasti, servizi aggiuntivi e generi extra (D.lgs. 50/2016, art. 106, comma 12);
- ulteriore estensione contrattuale del 10%, su pasti, servizi aggiuntivi e generi extra (D.lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. a);
- affidamento di servizi analoghi, per un valore massimo pari al 30% del valore posto come importo a base d'asta (solo pasti) per 36 mesi di servizio (D.lgs. 50/2016, art. 63 comma 5).

OPZIONI TEMPORALI (di cui all'Art. 3 del Disciplinare di gara):

- rinnovo contrattuale di 24 mesi
- proroga contrattuale c.d. "tecnica" di 6 mesi (D.lgs. 50/2016, art. 106, comma 11);

OPZIONI (Servizio di ristorazione)

| OPZIONI QUANTITATIVE (72 mesi di servizio) | RINNOVO CONTRATTUALE (24 mesi) | PROROGA TECNICA (6 mesi) | ART. 63 COMMA 5 (30% su 36 mesi – solo pasti) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 45.147.321,53 € | 65.212.797,76 € | 16.303.199,44 € | 21.324.597,00 € |

TOTALE OPZIONI Servizio di ristorazione: € 147.987.915,73.

ARTICOLO 7.1 REVISIONE PREZZI

1. Per i primi ventiquattro mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.
2. A partire dal terzo anno di validità contrattuale la ditta affidataria ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
3. Ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso, previa istruttoria, nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta. L'eventuale adeguamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.
4. Poiché il prezzo offerto dall'operatore economico deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzi, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno essere accolte richieste di

revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente). Il soggetto aggregatore/Azienda del SSR contraente si riserva comunque la facoltà di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ARTICOLO 8 DETERMINAZIONE DEL PREZZO

1. L'importo contrattuale oggetto della presente Convenzione ammonta a Euro 154.692.837,02 in lettere: (centocinquantaquattromilioniseicentonovanta duemilaottocentotrentasette/02), di cui:

- € 142.163.980,02 per servizi;
- € 541.677,00 spese tecniche: si rimanda all'art. 10 della presente convenzione per la disciplina della Direzione Lavori;
- € 7.886.638,00 per lavori, a corpo;
- € 4.100.542,00 per forniture di attrezzature;
- oltre ad € 305.750,00 per oneri della sicurezza.

2. Si precisa che, per quanto riguarda le prestazioni accessorie di lavori, il contratto è stipulato "a corpo" e, pertanto, il relativo corrispettivo comprende ogni spesa necessaria alla corretta e completa esecuzione dei lavori secondo quanto descritto negli atti di gara e secondo le risultanze della offerta e dei relativi allegati progettuali. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, come risultante dal progetto esecutivo una volta

approvato.

3. Nulla è dovuto all'Appaltatore per le prestazioni rese al di fuori di quanto previsto nel disciplinare e nel capitolato tecnico di gara.

ARTICOLO 9 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E

OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a svolgere l'appalto nell'osservanza delle prescrizioni stabilite nel Capitolato tecnico, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Per le modalità di esecuzione dell'appalto si rimanda integralmente a quanto indicato dal Capitolato tecnico e relativi allegati.

3. Si precisa che è esclusivo onere dell'Appaltatore, tra l'altro, l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell'appalto, l'assunzione del rischio d'impresa.

Sicurezza e salute dei lavoratori (ove applicabile).

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dall'art. 26 del D. lgs. n. 81/08 e, in particolare, il disposto dell'art. 4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà, ove previsto:

- dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi;

- comunicare all'Azienda del SSR contraente, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione (e

fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008

s.i.m.).

Se previsto dalla normativa vigente l'Azienda del SSR contraente e l'Appaltatore procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 s.i.m..

In particolare, in sede di stipula del contratto derivato, l'appaltatore deposita presso l'Azienda del SSR contraente un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto derivato. Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Le dichiarazioni, gli obblighi ed i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori. Il personale dell'Appaltatore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente dell'Appaltatore stesso) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.i.m..

I controlli sanitari, a cura e a spese dell'Appaltatore stesso, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell'ente e dal medico competente dell'appaltatore (D. Lgs. 81/2008 s.i.m.). Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

In ogni momento la Direzione Sanitaria potrà disporre l'accertamento del

possesso dei requisiti sopra menzionati.

Personale.

Il personale impiegato nell'appalto dovrà:

- possedere i requisiti e le capacità professionali necessarie per lo svolgimento delle prestazioni previste dal capitolato tecnico;
- essere di provata capacità e moralità;
- attenersi alle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei Dipendenti degli Enti adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (ove pertinenti).

Qualora l'Azienda contraente:

1. ritenesse che uno o più unità di personale impiegato nell'appalto non possieda i requisiti tecnici indispensabili per un efficiente ed efficace svolgimento del servizio o si comporti in modo tale da compromettere la corretta esecuzione del servizio, si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore l'adozione di provvedimenti opportuni non esclusa anche la sostituzione del personale;

2. rilevi il mancato rispetto delle norme e disposizioni da parte del personale impiegato nell'appalto, ne darà comunicazione all'appaltatore per le determinazioni conseguenti, riservandosi in caso di situazioni particolarmente gravi, la facoltà di chiedere la sostituzione del personale coinvolto.

L'appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, senza

differenza alcuna.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa appaltatrice.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda del SSR contraente, almeno 30 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (incluso una copia dello stesso), funzioni e CCNL di riferimento. L'inquadramento del personale deve essere nel profilo corrispondente ai requisiti eventualmente richiesti in Capitolato.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno cinque del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato all'azienda contraente entro 24 ore; parimenti entro tale termine dovranno essere comunicati anche i nuovi assunti.

L'Appaltatore:

- dovrà esibire ad ogni richiesta dell'Azienda del SSR contraente il libro matricola, il libro paga ed il registro previsto dalle vigenti norme;
- dovrà garantire una presenza costante delle unità numeriche lavorative necessarie al corretto espletamento del servizio e provvedendo alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni.

Impregiudicato quanto riportato nei Piani di Sicurezza e nei relativi Allegati, per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento delle attività avrà il divieto di:

- a) accedere e circolare in aree non di propria pertinenza;
- b) far circolare all'interno dell'area di cantiere persone estranee;
- c) utilizzare attrezzature non previste o di fortuna;
- d) introdurre nelle aree e materiali e/o oggetti, che possano risultare d'intralcio alle operazioni previste nei lavori;
- e) introdurre nelle aree rifiuti di risulta di qualunque tipo (inadempienza grave);
- f) tenere un comportamento indisciplinato.

Per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento delle attività avrà l'obbligo di:

- a) attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalità comportamentali e alle disposizioni che saranno impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori;
- b) indossare tutti gli indumenti di sicurezza e di protezione individuale previsti;
- c) esporre sempre il cartellino di identificazione personale.

La Stazione Appaltante (CUC-SA) e/o l'Azienda Sanitaria contraente o la Direzione Lavori potranno disporre l'allontanamento immediato e permanente del lavoratore dell'impresa appaltatrice che non rispetti gli obblighi e i divieti contenuti nel presente articolo.

Responsabilità dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente.

L'appaltatore deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed a quelle che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, inclusi i soci lavoratori nel caso di cooperative, condizioni retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di riferimento per i settori inerenti il servizio appaltato, durante tutto il periodo della validità del presente appalto. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti. Su richiesta delle Aziende del SSR contraenti, all'inizio ed alla fine del presente appalto, l'appaltatore deve presentare una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini anche previdenziali ai rispettivi Enti.

Responsabile dell'appalto.

1. Si fa rinvio all'art. 7 del Capitolato tecnico per quanto riguarda l'esecuzione del servizio.
2. Per quanto concerne i lavori, si precisa che:
 - a) la direzione del cantiere spetta al "Direttore di cantiere": incarico che è assunto dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, a ciò abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere;
 - b) l'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere;
 - c) Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza;
 - d) L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Disposizioni generali.

L'appaltatore e il suo personale sono obbligati a conformarsi alle procedure operative richieste e/o dichiarate nell'offerta.

Inoltre il personale dovrà attenersi alle seguenti disposizioni generali, ove applicabili:

1) operare sempre nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro;

2) non prendere visione di documenti aziendali per finalità non attinenti ai servizi oggetto dell'appalto e comunque mantenere il segreto su fatti, organizzazione e andamento dell'attività;

3) tenere un comportamento corretto, adeguato e osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni in materia di tutela di riservatezza a favore dell'utenza.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'Azienda del SSR contraente dovrà essere in grado, in qualsiasi momento, di verificare l'andamento del progetto conformemente alle modalità stabilite per ogni tipo di attività.

Disposizioni speciali per la esecuzione della prestazione accessoria di progettazione.

1. L'attività di progettazione a livello definitivo ed esecutivo delle opere relative al centro cottura regionale e ai centri satellite dovrà essere predisposta da professionista a ciò abilitato, sulla base dei requisiti di legge, delle indicazioni formulate dalla Stazione appaltante con il progetto di fattibilità posto a base di gara e secondo le migliori prospettive in sede di offerta dall'appaltatore.

2. Il progetto ricomprenderà tutti i lavori e le forniture necessarie per rendere compiuti, funzionali e funzionanti il centro cottura regionale e i centri satellite secondo il modello organizzativo di servizio previsto in gara.

3. A far data dalla stipula della convenzione decorrono i termini per la presentazione all'Azienda del SSR contraente, del progetto definitivo nei termini di cui al cronoprogramma offerto in gara.

4. È onere dell'appaltatore acquisire tutte le autorizzazioni, nulla-osta, pareri, permessi, autorizzazioni e ogni altro titolo abilitativo ove necessario per la realizzazione delle opere previste. Una volta acquisiti i pareri di legge, l'Azienda del SSR contraente provvederà, nei successivi 10 giorni naturali e consecutivi, all'approvazione del progetto.

5. Dalla data di approvazione del progetto definitivo decorrono i termini per la presentazione del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo dovrà essere presentato, completo in ogni sua parte anche economica, all'Azienda del SSR contraente, secondo il cronoprogramma offerto in gara, definito in accordo tra le parti. L'importo dei lavori dovrà risultare corrispondente all'importo contenuto nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara salvo eventuali variazioni che dovranno essere adeguatamente sorrette da un supporto motivazionale, derivanti dagli approfondimenti progettuali e dovranno in ogni caso essere concordate preventivamente con l'Azienda del SSR contraente.

6. Entro i successivi 30 giorni l'Azienda del SSR contraente si riserva di provvedere alla verifica del progetto e alla sua approvazione, a meno che non siano necessarie integrazioni e chiarimenti a cura dell'appaltatore il quale sin d'ora si obbliga a recepire eventuali modifiche motivatamente richieste dall'Azienda del SSR senza che comportino aumenti di costo.

Disposizioni speciali per l'esecuzione delle prestazioni accessorie di lavori.

1. L'avvio dei lavori sarà condizionato all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Azienda del SSR contraente, cui seguirà, nei successivi 10 giorni naturali e consecutivi, la consegna ed immissione in possesso dell'Appaltatore dei relativi locali.

2. La consegna dei locali avverrà mediante idoneo verbale in contraddittorio condizionatamente alle incombenze di legge, anche ai fini della sicurezza dei cantieri.

3. L'appalto viene eseguito dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e della modalità di cui agli atti di gara, alla offerta aggiudicata, alla presente Convenzione, al contratto derivato e a tutti gli atti richiamati, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

4. L'Appaltatore si impegna a provvedere alla custodia dei cantieri e di tutti i materiali e macchinari ivi esistenti. È, inoltre, cura dell'Appaltatore richiedere e farsi rilasciare i permessi necessari nel caso di occupazione temporanea e funzionale della proprietà privata (se pertinente), nonché di qualsiasi altra autorizzazione comunque richiesta, sollevando l'Azienda del SSR da qualsivoglia responsabilità.

5. Il tempo utile per ultimare tutte le opere del presente appalto con le forniture previste è fissato in ciascun contratto derivato, secondo il cronoprogramma indicato nella offerta aggiudicata in gara.

6. A fine lavori, l'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, alla pulizia e allo sgombero di ogni opera provvisionale e dei materiali di rifiuto dai cantieri e dalle vie di transito e di accesso allo stesso, nonché alla riparazione, a propria cura e spese, delle opere preesistenti danneggiate in conseguenza della

esecuzione dell'appalto.

7. È ammessa la sospensione dei lavori solo nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa, per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione (tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti).

8. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, né giustificazione della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, né quindi motivo di proroga del termine di ultimazione:

1) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione Lavori o dagli organi di vigilanza in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o da ogni eventuale Amministrazione pubblica competente;

2) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere;

3) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Tecnico e dagli atti di gara;

4) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

5) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

6) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dall'Azienda del SSR contraente e dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

7) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s. m. i., fino alla relativa revoca.

8) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante o con l'Azienda del SSR contraente, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alle medesime Amministrazioni le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

9. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dagli atti di gara e nel contratto derivato. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e a carico dell'Appaltatore le spese per:

- 1) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- 2) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- 3) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- 4) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

5) le vie di accesso al cantiere;

6) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

7) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali (se pertinente);

8) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

10. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Disposizioni speciali per la esecuzione delle prestazioni accessorie di fornitura delle attrezzature.

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi derivanti da quanto dichiarato nell'offerta, in ogni sua parte e in tutti i suoi allegati. La consegna di tutto quanto previsto nel presente appalto si intende porto franco comprensiva di tutte le spese di imballo, trasporto, e quant'altro previsto nell'Offerta e nel Capitolato, nulla escluso necessario alla consegna. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese derivanti dal trasporto interno. L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente consegnare, nei termini pattuiti, attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna (ove pertinente). La consegna di tutto quanto previsto nell'offerta dovrà essere effettuata a tutto rischio e spese della ditta aggiudicataria e dovrà essere conclusa secondo il cronoprogramma indicato. La consegna dei beni dovrà essere accompagnata dal documento di

accompagnamento riportante i riferimenti del buono d'ordine. L'intera fornitura dovrà essere corredata dalla relativa documentazione, come: manuale utente; manuali tecnici / operativi.

Consegna dei lavori e attrezzature.

1. Al termine delle opere previste a contratto l'intera area di intervento dovrà essere riconsegnata all'Azienda del SSR contraente avendovi l'Appaltatore completato tutte le lavorazioni previste a contratto e l'esecuzione di tutte le forniture previste, comprensive di tutti gli interventi di finitura che la Direzione Lavori potrà disporre per la migliore esecuzione dell'opera.

2. L'intera area di intervento dovrà essere lasciata completamente libera da qualunque impianto o apprestamento di cantiere, non dovranno essere presenti rifiuti di alcuna natura.

3. La redazione del conto finale e l'avvio delle operazioni di collaudo non potranno avvenire qualora vi siano situazioni difformi da quanto previsto dal precedente comma.

4. L'Appaltatore sarà tenuto altresì a fornire i progetti "as built" architettonico, strutturale ed impiantistico su file in formato dwg. Si evidenzia che la mancata stesura degli "as built", la loro restituzione grafica e la fornitura di copia cartacea e informatica all'Azienda del SSR contraente comporterà la sospensione della ultima rata di acconto e della rata di saldo.

5. L'Appaltatore dovrà altresì fornire all'Azienda del SSR contraente documenti, certificati, elaborati tecnici o altri atti occorrenti per la verifica di conformità a legge delle lavorazioni eseguite, compresi i macchinari e/o comunque per il collaudo e/o comunque per la messa in esercizio dell'opera in conformità alla sua destinazione.

6. Rientrano in tale documentazione tutti i documenti necessari alla presentazione della Scia al locale comando VVF, ovvero la predisposizione e il rilascio a firma di tecnico qualificato (iscritto nell'elenco del Ministero degli Interni ai sensi della L. 818/74) di DICH. PROD., CERT. REI. e DICH. IMP. atti ad attestare le prestazioni necessarie per quanto attiene reazione al fuoco, resistenza e rispondenza degli apparati impiantistici. È comunque onere dell'Appaltatore trasmettere copia in originale delle Dichiarazioni di corretta posa di materiali, dei componenti e dei macchinari comprensiva dei relativi allegati, nonché produrre idonea certificazione di corretta installazione delle apparecchiature.

Verifica di conformità / collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016, il R.U.P. del contratto derivato controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al D.E./D.L.

2. I lavori sono soggetti a collaudo, le cui operazioni (ivi compresa la trasmissione degli atti all'organo competente) dovranno essere compiute entro i termini e secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e nel rispetto del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Al termine dei lavori e delle forniture, il certificato di collaudo provvisorio comprensivo anche della verifica di conformità delle attrezzature e della certificazione di conformità degli impianti sarà emesso entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione. Le forniture consegnate e installate devono comunque corrispondere, per caratteristiche tecnico funzionali dichiarate, a quanto previsto negli atti di gara e nella offerta aggiudicata, nonché da ultimo nella progettazione esecutiva approvata. Tutto quanto necessario per le prove di collaudo (strumenti di misura, manodopera, etc..) è a carico dell'Appaltatore.

4. Dopo il favorevole collaudo provvisorio, l'Azienda del SSR contraente prenderà in consegna l'opera nel termine fissato dalla stessa per mezzo della Direzione Lavori, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Resta riservata all'Azienda del SSR contraente la facoltà di richiedere la consegna anticipata dei lavori, in tutto o in parte, dopo l'ultimazione e in attesa o in pendenza del collaudo provvisorio. In tal caso si provvede mediante apposito verbale in contraddittorio, dal quale deve constare la situazione di fatto delle opere e dei lavori realizzati.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda del SSR contraente prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Azienda del SSR contraente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013). Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

PAGAMENTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE.

1. Per il servizio oggetto dell'appalto, anche nel periodo di transizione, la

fatturazione avverrà mensilmente, salvo diverso accordo con l'Azienda del SSR contraente, in relazione al quantitativo di pasti, ai servizi aggiuntivi e alla fornitura di generi extra effettivamente prodotti e distribuiti.

2. Il pagamento avverrà previa verifica di conformità e regolarità del servizio eseguito, di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

3. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

4. Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende del SSR che hanno stipulato il Contratto derivato, emesse e inviate in formato elettronico, per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI). Le fatture dovranno indicare negli appositi campi del tracciato della fattura elettronica il riferimento all'ordine emesso secondo le specifiche NSO e dovranno altresì riportare il codice CIG.

5. L'appaltatore si impegna a non allegare alle fatture atti e/o comunque ogni altra documentazione che contenga dati sensibili e/o particolari ritenuti tali ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali –

R.G.P.D. 2016/679.

6. Le Aziende del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (Split payment). Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

7. L'appaltatore si impegna ad adeguare la fatturazione alle disposizioni normative emergenti e vincolanti per il Sistema Sanitario Nazionale.

8. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione della fornitura.

9. La CUC-SA non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti relativi alla Convenzione in oggetto ed ai relativi contratti derivati.

PAGAMENTO PER PROGETTAZIONE.

1. Il corrispettivo a favore dell'Appaltatore per l'espletamento dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva è quello da quest'ultimo offerto in sede di gara alla voce "*Spese tecniche prog. Es + DL*", diminuito del corrispettivo, come ricalcolato da ARCS, dovuto alla Direzione lavori, nominata da ciascuna Azienda del SSR contraente per gli interventi sulle strutture di propria pertinenza. Il corrispettivo per la Direzione lavori è così calcolato da ARCS:

| Azienda | Sede | SPESE TECNICHE PROG. + DL IMPORTO A BASE D'ASTA NON SUPERABILE | IMPORTO OFFERTO | DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI DIREZIONE LAVORI | SPESE PROGETTAZIONE |
|---------------|---------------------|--|---------------------|---|------------------------|
| ARCS | JALMICCO | € 246.000,00 | € 240.834,00 | € 80.278,00 | € 160.556,00 |
| ASUGI | TUTTI I CANTIERI | € 79.729,00 | € 78.055,00 | € 26.018,33 | € 52.036,67 |
| ASUFC | TUTTI I CANTIERI | € 137.567,50 | € 134.678,00 | € 44.892,67 | € 89.785,33 |
| ASFO | PORDENO NE | € 39.000,00 | € 38.181,00 | € 12.727,00 | € 25.454,00 |
| CRO | AVIANO | € 51.000,00 | € 49.929,00 | € 16.643,00 | € 33.286,00 |
| TOTALE | | € 553.296,50 | € 541.677,00 | € 180.559,00 | € 361.118,00 |

Le Aziende del SSR contraenti provvederanno in autonomia alla nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla liquidazione delle relative spettanze come sopra determinate.

L'importo per la progettazione deve intendersi globale, forfettario, fisso ed invariabile – indipendentemente da qualunque fattore, comprese eventuali varianti al progetto – e include tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto e le spese, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste nel

Capitolato Tecnico. Tale corrispettivo è da considerarsi comprensivo di onorari e spese, al netto di contributi previdenziali e I.V.A.

2. Con la firma del contratto l'Appaltatore dichiara che l'onorario relativo alla fase di progettazione, stabilito nel presente articolo, è stato da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Inoltre riconosce espressamente che l'importo offerto è fisso, invariabile e commisurato all'oggetto della prestazione.

3. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1 *quater* del D. Lgs. 50/2016, qualora la progettazione sia stata eseguita, nei modi di legge, da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, ARCS/Aziende del SSR contraenti provvederanno alla corresponsione diretta al progettista della quota del compenso di propria spettanza corrispondente agli oneri di progettazione indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. Il pagamento è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista ovvero - qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) o all'INAIL, sia iscritto alle Casse professionali autonome e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL - in luogo del DURC deve essere acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso, salvo che questa sia già nella disponibilità della Stazione appaltante e le condizioni ivi dichiarate non abbiano subito variazioni.

4. Nel caso in cui la progettazione sia stata eseguita, nei modi di legge, da progettisti dipendenti dell'appaltatore, il pagamento della progettazione

costituirà specifica voce della fattura emessa, nel rispetto delle scadenze di seguito indicate.

5. Il pagamento per la progettazione, previa verifica delle attività rese, sarà effettuato con la seguente modalità:

a) **un acconto pari al 20% calcolato sul valore del contratto riferito alla quota di progettazione**, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, tale anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

b) **una quota pari al 50%**, al momento della approvazione del progetto

esecutivo;

c) **il saldo finale del 30%** entro 90 (novanta) giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

PAGAMENTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE DI LAVORI E FORNITURE DI ATTREZZATURE.

1. Con riferimento alle prestazioni accessorie di lavori e forniture, il pagamento verrà così corrisposto:

a) Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 all'Appaltatore viene corrisposto l'importo di **anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto riferito alle prestazioni accessorie di lavori e forniture di attrezzature**, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni. Tale anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Aziende SSR contraenti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,

se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

b) **Dal mese successivo alla emissione del certificato di collaudo provvisorio, verrà corrisposto il saldo residuo dei lavori e delle forniture delle attrezzature, collaudati ed eseguiti in modo completo e a regola d'arte.**

Tale importo verrà liquidato, assieme agli oneri per la sicurezza, in specifiche voci contenute nelle fatture mensili. L'ammontare del saldo finale sarà ripartito in egual misura sui restanti mesi di durata dell'appalto. Pertanto, dal mese successivo alla emissione del certificato di collaudo provvisorio, la fattura mensile del servizio di ristorazione dovrà specificare:

- Componente lavori per Euro
- Componente forniture di attrezzature per Euro
- Oneri per la sicurezza per Euro

2. Il conto finale dei lavori sarà redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale: è sottoscritto dalla Direzione Lavori e trasmesso all'Azienda del SSR contraente. Nel caso siano prescritti, in sede di certificato di ultimazione lavori, interventi di finitura, tale termine decorrerà dall'effettiva ultimazione degli stessi. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo del saldo finale, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo in conformità a legge. Il Direttore Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di:
a) cauzione o garanzia fidejussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma

6, del D. Lgs. n. 50/2016;

b) una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, *ex art.*

103, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, per la quale si rinvia al successivo art. 19 della Convenzione;

c) una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, *ex art. 103, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016*, per la quale si rinvia al successivo art. 19 della Convenzione.

4. In caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti di cui all'art. 105 del Codice Appalti, impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda del SSR contraente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

1. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori dell'Appaltatore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

3. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda del SSR contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda del SSR contraente; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla CUC-SA.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RISERVATEZZA

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D. - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal R.G.P.D. medesimo.

2. Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire

un livello di sicurezza adeguato al rischio.

4. I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, l'appaltatore dovrà darne comunicazione all'ARCS che dovrà provvedere ad acquisire il previsto consenso.

5. Il personale preposto allo svolgimento del servizio dovrà mantenere segreto ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, sia per quanto riguarda gli utenti sia per quanto concerne l'organizzazione e l'andamento dei reparti o servizi delle Aziende del SSR contraenti.

6. La violazione di tale dovere determinerà la possibilità di procedere all'allontanamento immediato dell'operatore che ha effettuato la violazione.

7. L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo coerente alle disposizioni di legge vigenti in materia utilizzando i dati e le informazioni di cui verrà in possesso solo per il fine per il quale viene incaricato, mantenendone la riservatezza e provvedendosi di tutti gli strumenti atti a minimizzare i rischi di utilizzo improprio dei dati personali ai quali avrà accesso.

ARTICOLO 13 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque

volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra

utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la

gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né

a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese

ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e

gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa

si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile,

per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è consequentemente tenuto al

risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 14 – GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva prestata dal Fornitore di cui al punto n. 13 delle

Premesse al presente documento si intende estesa a tutti gli accessori del

debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento

di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione della presente

Convenzione e dei singoli Contratti derivati sottoscritti, quali le spese per il

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da

eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali.

2. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti

dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di

penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la CUC-SA, ARCS e/o le

Aziende contraenti, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Gestione economica del contratto e Clausola penale", hanno diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia prestata opera nei confronti della CUC-SA a far data dalla stipula della Convenzione, nei confronti delle Aziende del SSR contraenti a far data dalla sottoscrizione dei relativi Contratti derivati e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

4. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Contratti derivati, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende contraenti e/o della CUC-SA, per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dalla CUC-SA.

6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la CUC-SA, anche nell'interesse delle Aziende del SSR contraenti, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione e, per l'effetto, i Contratti derivati.

ARTICOLO 15 CLAUSOLA PENALE

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti nel Capitolato tecnico e negli atti di gara, verificata in contradditorio con l'Appaltatore, comporterà l'applicazione delle penali di seguito riportate:

| INADEMPIENZA | IMPORTO DELLA PENALITÀ |
|---------------------|-------------------------------|
|---------------------|-------------------------------|

PROGETTAZIONE: penale da calcolarsi in relazione all'importo contrattuale per la quota a essa riferita.

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'amministrazione, per mancato rispetto dei termini offerti in gara per la presentazione del progetto definitivo o esecutivo | 0,2‰ dell'importo contrattuale per la quota riferita alla progettazione, al netto dell'iva |
|----------|---|--|

LAVORI E ATTREZZATURE: penale da calcolarsi in relazione agli importi contrattuali per le quote a essi riferite.

| | | |
|----------|--|---|
| 2 | Per ogni giorno di ritardo per mancata consegna delle opere e/o attrezzature complete in ogni parte, non imputabile all'amministrazione, rispetto ai termini imposti dalla Stazione appaltante | 0,2‰ dell'importo contrattuale per la quota riferita a lavori o attrezzature, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva |
| 3 | Per ogni giorno di ritardo per ripristino/rifacimento di lavorazioni e/o sostituzione di attrezzature non accettabili o danneggiate, non imputabile all'amministrazione | 0,2‰ dell'importo contrattuale per la quota riferita a lavori o attrezzature, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva |
| 4 | Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'amministrazione, nella ripresa delle attività a seguito di un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dall'Azienda | 0,2‰ dell'importo contrattuale per la quota riferita a lavori, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva |
| 5 | Utilizzo di mezzi e/o di attrezzature non conformi; Utilizzo improprio o non conformi di mezzi e/o di attrezzature non conformi | Da 50,00 Euro a 500,00 Euro per ciascuna violazione in ragione della gravità. |

SERVIZI: l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale per la quota a essi riferita.

| | | |
|----------|--|---|
| 6 | Gravi violazione delle prescrizioni sul trasporto dei pasti o delle procedure di esecuzione del servizio | Da 50,00 a 500,00 Euro per violazione. Superate n. 5 segnalazioni di disservizio al mese, tenuto conto della gravità e della recidiva, si applica una penale da Euro 600,00 fino a 1.000,00 per violazione. |
| 7 | Derrate non conformi alle schede tecniche del prodotto ovvero a quanto prescritto nel Merceologico per qualità merceologica, organolettica, nutrizionale, marchio dichiarato, provenienza, termini di scadenza, confezionamento, | 300,00 Euro per ciascuna derrata difforme. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale da Euro 800,00 fino a 8.000,00 per violazione. |
| 8 | Derrate non conformi per stato fisico, batteriologico, | 2.000,00 Euro per ciascuna derrata difforme. Eventuali infrazioni successive |

| | | | |
|-----------|--|----------|--|
| | bromatologico, parassitologico | chimico, | alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 8.000,00 per violazione. |
| 9 | Qualità dei pasti non conforme per buona tecnica di preparazione, trasporto e distribuzione; | | 2.000,00 Euro per ciascuna violazione. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 8.000,00 per violazione. |
| 10 | Pasto non conforme alle indicazioni di dieta prescritte per l'utente | | Da 500,00 a 2.000,00 Euro per violazione. Superate n. 5 segnalazioni di disservizio al mese, tenuto conto della gravità e della recidiva, si applica una penale fino a 8.000,00 a violazione. |
| 11 | Omessa sostituzione della pietanza non conforme entro 45 minuti ovvero nella minore tempistica indicata, decorrente dalla comunicazione della non conformità | | Da 100,00 a 500,00 Euro per violazione. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 1.000,00 per violazione. |
| 12 | Mancato rispetto del programma e/o della modalità di pulizia e sanificazione e disinfezione | | Da 250,00 a 500,00 Euro per violazione. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 2.000,00 per violazione. |
| 13 | Utilizzo di prodotti non conformi alla vigente normativa sui prodotti detergenti, disinettanti, disinfestanti, in violazione degli atti di gara | | Da 250,00 a 800,00 Euro per violazione. Superate n. 5 segnalazioni di disservizio al mese, tenuto conto della gravità e della recidiva, si applica una penale fino a 1.000,00 a violazione. |
| 14 | Ritardo/anticipo nella consegna dei pasti rispetto agli orari e ai tempi pattuiti | | In caso di ritardo/anticipo di 15 minuti rispetto agli orari e ai tempi pattuiti, si applica una penale di Euro 100,00 per evento. Successivamente, si applica una penale di Euro 150,00 per ogni 10 minuti di ulteriore ritardo. Superate n. 5 segnalazioni di disservizio al mese, l'Ente si riserva di applicare una penale da |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | 500,00 Euro a 2.000,00 Euro per ciascuna ulteriore segnalazione in ragione della gravità e della recidiva. |
| 15 | Ritrovamento di corpi estranei organici e inorganici nelle materie prime alimentari, semilavorati e prodotti finiti pronti al consumo | Da 50,00 Euro a 1000,00 Euro per ciascuna segnalazione in ragione della gravità. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale da Euro 500,00 fino a 2.000,00 per violazione. |
| 16 | Mancato rispetto delle grammature al crudo e al netto degli scarti | Euro 1.000,00 per evento. Superate n. 5 segnalazioni di disservizio al mese, l'Ente si riserva di applicare una penale da 2.000,00 Euro a 4.000,00 Euro per ciascun ulteriore evento, in ragione della gravità e della recidiva. |
| 17 | Non conformità igienico-sanitaria inherente il processo di produzione, la conservazione delle derrate, la preparazione e cottura dei pasti, il trasporto dei prodotti, la distribuzione dei pasti; carenza igienica degli ambienti; violazione delle prescrizioni di abbigliamento igienico e di sicurezza | Da 500,00 Euro a 1.000,00 Euro per ciascuna violazione in ragione della gravità. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 8.000,00 per violazione. |
| 18 | Prodotto scaduto o in cattivo stato di conservazione detenuto in magazzino o nei frigoriferi/celle o nei locali di stoccaggio | 2.000,00 Euro per ciascun prodotto difforme. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 8.000,00 per violazione. |
| 19 | Omessa recupero del cibo non somministrato secondo le procedure pattuite | Da 100,00 a 500,00 Euro per violazione. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 2.000,00 per violazione. |
| 20 | Abbandono ingiustificato del servizio da parte del personale dell'operatore economico | 4.000,00 Euro a episodio. |
| 21 | Violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. | Da 250,00 Euro a 1.000,00 Euro per ciascuna segnalazione in ragione della gravità. |

| | | |
|-----------|---|---|
| | n.81/2008, compreso l'uso di dispositivi di protezione individuale | Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 8.000,00 per violazione. |
| 22 | Mancato aggiornamento dell'elenco del personale, mancata reperibilità del Coordinatore del servizio o del Referente Ospedaliero o dei loro sostituti, comportamento non corretto da parte dei dipendenti del Ditta appaltatrice | Da 250,00 Euro a 600,00 Euro per ciascuna segnalazione in ragione della gravità. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 2.000,00 per violazione. |
| 23 | Omessa tempestiva segnalazione all'ente di ritardi rilevanti rispetto al programma o all'orario stabilito, in relazione a cause e/o eventi non pianificabili o non prevedibili | 1.000,00 Euro per ogni mancata tempestiva segnalazione |
| 24 | Violazione dell'obbligo di riservatezza (inerente i dati personali e/o i segreti d'ufficio) o di trattamento dei dati personali di cui il personale dell'operatore economico ha conoscenza durante l'esecuzione del servizio | Da € 100,00 a € 2.000,00 per episodio, da determinarsi in relazione alla gravità e/o recidiva e a insindacabile giudizio dell'Ente. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 3.000,00 per violazione. |
| 25 | Per ogni inefficienza o mancato funzionamento del sistema informativo, ivi incluso ogni pregiudizio alla gestione delle richieste di pasti e/o alla tracciabilità dei pasti | Da € 500,00 a € 4.000,00 per episodio, da determinarsi in relazione alla gravità e/o recidiva e a insindacabile giudizio dell'Ente. |
| 26 | Per ogni ritardo rispetto al tempo di risoluzione stabilito per risolvere un guasto bloccante del sistema informativo | Da 500,00 Euro a 4.000,00 Euro per un ritardo fino a 30 minuti rispetto al termine massimo pattuito, in ragione della gravità. Successivamente, da Euro 800,00 Euro a Euro 8.000,00 per ogni ulteriore mezz'ora di ritardo. |
| 27 | Per ogni ritardo rispetto ai tempi di intervento stabiliti per risolvere un guasto limitante del sistema informativo o richiesta di supporto operativo | Da 250,00 Euro a 1.000,00 Euro per un ritardo fino a 1 h rispetto al termine massimo pattuito, in ragione della gravità. Successivamente, 600 Euro per ogni ulteriore ora di ritardo. |
| 28 | Per ogni ritardo rispetto ai tempi di intervento stabiliti per risolvere un | Da 100,00 Euro a 500,00 Euro per un ritardo fino a 1 h rispetto al termine massima pattuito, in |

| | | |
|--|--|--|
| | guasto non limitante del sistema informativo di prenotazione | ragione della gravità. Successivamente, 300 Euro per ogni ulteriore ora di ritardo. |
| 29 | assenza di personale dietista durante la predisposizione del ciclo di produzione giornaliera dei pasti | Da 600,00 Euro a 1.500,00 Euro per ciascun evento in ragione della gravità. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 3.000,00 per evento. |
| 30 | omessa comunicazione del menù agli utenti nei tempi e modi pattuiti | Da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro per ciascun evento in ragione della gravità. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 3.000,00 per evento. |
| 31 | Per qualunque ulteriore non conformità non già sopra disciplinata o per la sua omessa rimozione della non conformità nei termini previsti dalla documentazione o in quelli prescritti dall'Ente | Da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro per ciascun evento in ragione della gravità. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 10.000,00 per evento. |
| 32 | omessa tempestiva trasmissione di copia del piano di autocontrollo e dei relativi aggiornamenti; omessa effettuazione delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche sulle merci in arrivo e/o sul prodotto finito; omissione del report mensile di tutte le attività effettuate connesse al servizio | Da 250,00 Euro a 600,00 Euro per ciascuna segnalazione in ragione della gravità. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale fino a 3.000,00 per violazione. |
| 33 | mancata comunicazione delle modifiche giuridiche soggettive entro i termini indicati dalla presente Convenzione | Euro 500,00 a evento. |
| Le penalità potranno essere comminate entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, come stabilito dall'art. 113-bis c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto | | |

in materia di risoluzione del contratto. Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto della CUC/ARCS/Azienda del SSR contraente di ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti da CUC/ARCS/Amministrazione contraente, ivi compreso il pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate all'Azienda del SSR contraente. Esse saranno applicate mediante emissione di note di addebito e incassate a mezzo di compensazione con il corrispettivo dovuto all'Appaltatore. I fatti oggetto di contestazione ai fini di applicazione della penale possono riguardare anche una sola struttura. Nel caso in cui coinvolgano più strutture, daranno luogo ad altrettante contestazioni e conseguenti penali. Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con l'Appaltatore, secondo le seguenti modalità:

- l'Azienda del SSR utilizzatrice segnala via PEC all'Appaltatore e per conoscenza ad ARCS l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando lo stesso, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
 - l'Appaltatore ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
 - nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui l'appaltatore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'Azienda dell'SSR contraente comunicherà entro i quindici giorni successivi all'Appaltatore e ad ARCS per conoscenza le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.
- Tutte le penali di cui al presente articolo saranno comminate in occasione del

pagamento dell'importo residuo, rispetto a quanto già anticipato, al momento del collaudo finale provvisorio.

Nel caso in cui il corrispettivo da liquidare all'appaltatore non fosse capiente rispetto all'entità della penale o delle penali, nonché rispetto a quello degli eventuali ulteriori danni subiti da CUC/ARCS/Amministrazione contraente, ci si rivarrà sulla garanzia definitiva. L'Azienda del SSR contraente si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, per ritardo, mancata consegna, omessa eliminazione delle difformità rispetto a quanto aggiudicato o altre inadempienze contrattuali, di segnalare i fatti alla CUC-SA - tramite ARCS - per valutare la risoluzione della convenzione e, conseguentemente, del contratto derivato. Con riserva di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria, risultata seconda miglior offerente nella gara in oggetto, addebitando, in entrambi i casi, all'Appaltatore le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

ARTICOLO 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dalla vigente normativa e dall'art. 108 del Codice, la CUC-SA e/o le Aziende del SSR contraenti, ciascuna per la parte di propria competenza - su proposta supportata da motivata relazione di ARCS e/o delle Aziende del SSR contraenti - ha la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, la Convenzione e/o i singoli Contratti derivati, nei seguenti casi:

- a) mancato superamento del periodo di prova secondo quanto previsto al relativo paragrafo del presente documento e dalla documentazione di gara;
- b) grave irregolarità e/o defezioni o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla presente Convenzione e al richiamato capitolato tecnico;
- c) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore di una o più prestazioni oggetto dell'appalto in argomento, senza giustificato motivo;
- d) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio e/o delle prestazioni accessorie, stabiliti o concordati con l'Azienda contraente;
- e) la mancata presentazione degli elaborati progettuali entro 30 giorni rispetto ai termini previsti nella offerta è tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- f) decadenza delle autorizzazioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006;
- g) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio e/o delle prestazioni accessorie;
- h) cessione totale o parziale del contratto, subappalto abusivo, associazione in partecipazione;
- i) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- j) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

- k) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- l) nei casi di cui all'art. 108, c. 2 del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
- m) violazione da parte dell'Appaltatore delle norme previste dai CCNL di riferimento e degli obblighi contributivi e fiscali, nonché mancato o non regolare pagamento degli emolumenti ai lavoratori e/o ai soci lavoratori rispetto alle condizioni dichiarate in sede di offerta;
- n) violazioni inerenti al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza nel luogo di lavoro e delle prescrizioni contenute nel Piano della sicurezza;
- o) grave malfunzionamento del sistema informativo, tale da pregiudicare la qualità e/o funzionalità del servizio;
- p) frode nell'esecuzione dei lavori e delle forniture;
- q) gravi inadempimenti alle disposizioni della Direzione Lavori, del Direttore dell'Esecuzione, della Stazione Appaltante o dal coordinatore per la sicurezza o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- r) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- s) non rispondenza dei servizi e/o lavori e/o beni alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- t) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.;
- u) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

v) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

w) impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

x) inosservanza degli impegni di comunicazione per l'assolvimento degli obblighi ai sensi della legislazione antimafia;

y) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, o qualsiasi altro ritardo nell'esecuzione dei lavori, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

z) in caso di mancata consegna alle Aziende del SSR di documenti, certificati, elaborati tecnici o altri atti occorrenti per la verifica di conformità a legge delle lavorazioni eseguite e/o comunque per il collaudo e/o comunque per la messa in esercizio dell'opera in conformità alla sua destinazione.

2. Ove le inadempienze siano tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'Azienda SSR contraente con contestuale applicazione delle penali di cui al Capitolato tecnico e al relativo paragrafo della presente Convenzione.

3. La CUC-SA, tramite ARCS e su idonea istruttoria della stessa, nell'interesse di una o più Aziende SSR contraenti, anche in questi casi si riserva, dopo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti dell'Appaltatore, senza ricevere idonea giustificazione, di procedere alla risoluzione della convenzione.

4. L'ARCS, per conto di CUC-SA si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le

eventuali spese sostenute in più dall'ARCS/Azienda del SSR contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

5. L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione della Convenzione e/o del contratto derivato, verrà comunicato all'Appaltatore inadempiente.

6. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

7. L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. Analoga procedura verrà applicata nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo o giusta causa.

9. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per la CUC-SA di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

10. Nel caso di risoluzione anticipata l'Appaltatore è comunque tenuto a continuare l'esecuzione fino all'individuazione del nuovo affidatario del servizio.

11. La risoluzione della presente Convenzione da parte della CUC-SA comporta la risoluzione di diritto dei Contratti derivati, a decorrere dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

12. Si rimanda comunque a quanto eventualmente previsto dal Capitolato tecnico, che qui si intende integralmente richiamato.

ARTICOLO 17 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la CUC-SA, su indicazione di ARCS e nell'interesse delle Aziende del SSR contraenti, ha diritto, ai sensi dell'art. 109 del Codice, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, con conseguente risoluzione ipso iure dei singoli contratti derivati, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore mediante PEC, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori e/o i servizi ed effettua il collaudo dei lavori e la verifica di conformità dei servizi.

2. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende contraenti.

3. La CUC-SA potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione, anche in forma parziale, qualora nelle Aziende del SSR contraenti intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L'appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3 della legge 120/20 e s.m.i.

2. L'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad ARCS, che riceve la comunicazione per conto della CUC-SA, ogni cambiamento intervenuto nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

3. La CUC-SA/ARCS, si riservano il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata della Convenzione, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore inclusa l'iscrizione nella *white list*.

ARTICOLO 19 – GARANZIA E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTO

1. L'appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento dell'appalto nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda contraente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

2. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e/o cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essi dovessero arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

3. L'Azienda del SSR contraente non risponderà di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l'espletamento dell'appalto.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le

garanzie assicurative devono espressamente coprire ciascuno dei componenti interessati dall'esecuzione dei lavori e forniture, anche per l'eventuale responsabilità solidale prevista in seno all'associazione.

6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

7. L'Appaltatore preliminarmente all'avvio del servizio dovrà fornire le schede tecniche e le relative schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende utilizzare durante l'espletamento del servizio. Resta inteso che l'appaltatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni provocati dall'utilizzo di prodotti difettosi o dal loro uso erroneo/improprio o non conforme alle normative antinquinamento.

**POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO TUTTI I RISCHI DI ESECUZIONE DA
QUALSIASI CAUSA DETERMINATI**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa n. E1506086, emessa in data 04/08/2023 da ITAS Mutua, Ag. di Mezzolombardo (TN), a copertura dei danni subiti dalle Amministrazioni contraenti del SSR a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. Tale polizza è stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e prevede una somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione ed è conforme allo schema tipo del D.M. 12/03/04 n. 123. La polizza assicurativa di cui sopra copre la responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00.

Inoltre la stessa polizza:

a) prevede la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante e/o Committente, a persone di altre imprese operanti all'interno del cantiere, a visitatori autorizzati, sia in modo temporaneo sia continuativo, all'accesso all'interno del cantiere;

b) prevede la copertura dei danni biologici;

c) prevede specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, i prestatori di lavoro di altre imprese operanti nel cantiere e i dipendenti delle imprese di queste subappaltatrici, nonché loro impiantisti e fornitori e, più in generale, tutti i soggetti autorizzati, sia in maniera temporanea sia in maniera continuativa, all'accesso nel cantiere. Tale polizza verrà presentata alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della fase esecutiva dell'appalto (coincidente con il verbale di inizio lavori) e copre l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore dichiara che il pagamento del

relativo premio risulta in regola, con diritto della Stazione Appaltante di richiedere la comprova dei versamenti.

POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA.

L'Appaltatore contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione ha prodotto la polizza assicurativa n. 65/M15099453, emessa in data 13/07/2023 da ITAS Mutua, Ag. di Mezzolombardo (TN), inerente la copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, polizza redatta conformemente allo schema tipo del D.M. 12/03/04 n. 123. L'Appaltatore si impegna ad estendere la suddetta polizza al progettista nominato qualora esterno al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non devono essere opponibili alla Stazione Appaltante/Committente.

La polizza copre, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che si determinano per le varianti di cui all'art. 106 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 30% per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00. La mancata presentazione della polizza di garanzia di cui al presente articolo, non permetterà all'Azienda SSR contraente di dare avvio ai lavori per causa ascrivibile all'Appaltatore ed esonera la Stazione Appaltante/Committente dal pagamento di quanto spettante all'Appaltatore per l'attività di redazione del Progetto Esecutivo. Fermo restando ogni azione di risarcimento del danno da parte dell'Azienda del

SSR/CUC-SA.

POLIZZA ASSICURATIVA PER R.C.T./O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO

TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO.

Per quanto concerne il servizio di ristorazione, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile per fatto proprio o di terzi e per danni a cose e/o persone per fatti connessi alle attività dedotte nel presente atto, l'appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa n. 65/M15099453, emessa in data 13/07/2023 da ITAS Mutua, Ag. di Mezzolombardo (TN), e successive appendici integrative, per un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni,00), vigente per tutta la durata del contratto.

L'Appaltatore esonera l'Azienda del SSR contraente da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda, in conseguenza anche di furti. Tale assicurazione prevede specificatamente la copertura dei seguenti rischi:

- i danni derivanti dalla preparazione e somministrazione di cibi e bevande ivi compresi i rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione;
- i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli consequenti a incendio e furto;
- i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con limite assicurato di almeno 1.000.000,00 di Euro;
- i danni derivanti dalla conduzione dei locali, ivi compresa manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i danni derivanti da interruzioni, totali o parziali, di attività industriali,

commerciali, agricole o di servizio;

- i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio;

- tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dall'appalto.

POLIZZE CON DECORRENZA DALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO.

Ai sensi dell'art. 103 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016, la liquidazione della rata di

saldo per lavori è subordinata alla presentazione da parte dell'Appaltatore di:

a) una polizza indennitaria decennale, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, avente un massimale non inferiore al 30% per cento del valore dell'opera realizzata, nonché la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore della Stazione appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrono consensi e autorizzazioni di qualunque specie;

b) una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi ai sensi dell'art 103 comma 8 ultimo periodo D. Lgs. n. 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con la previsione di un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000,00 Euro ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

ARTICOLO 20 CONTROLLO DI QUALITÀ

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal Capitolato tecnico.

ARTICOLO 21 SCIOPERI E CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1. Trattandosi di servizio pubblico essenziale (art. 2 Accordo ARAN/OO.SS.

20/09/2001), nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne

(escluse: ferie, aspettative, infortuni, malattie) si rimanda a quanto previsto

dalla Legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i., che prevede l'obbligo di

assicurare, previo adeguato preavviso all'Azienda del SSR contraente, i servizi

minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi contratti collettivi

nazionali di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto

concerne i contingenti di personale e di sottoscrivere nel proprio ambito

aziendale, adeguato regolamento di servizio che individui le prestazioni

indispensabili che l'Appaltatore è tenuto ad assicurare, di concerto con l'ARCS

e le Aziende contraenti.

2. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà

sospendere la prestazione dei servizi.

3. L'appaltatore dovrà segnalare all'Azienda del SSR contraente, mediante una

comunicazione scritta, la data dello sciopero programmato con un anticipo di

5 (cinque) giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali di cui al presente

documento.

ARTICOLO 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E

SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D. Lgs.

50/2016).

2. È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa

non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di

cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

3. In caso subentro nel contratto a seguito di modifiche giuridiche soggettive (previste all'art. 106 D. Lgs. 50/2016) l'Appaltatore dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni all'ARCS, che riceve la comunicazione per conto della CUC-SA, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15, allegando alla comunicazione:

- I. copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica;
- II. indicazione puntuale dei contratti stipulati con ARCS ed ancora in corso di esecuzione rientranti nella modifica (estremi della gara oggetto del passaggio);
- III. le dichiarazioni ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- IV. nuova cauzione definitiva della impresa subentrante.

4. In questi casi la CUC-SA procederà alla stipula della Convenzione con l'Appaltatore subentrante, alle medesime condizioni stabilite in gara, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

5. In ogni caso l'Azienda del SSR contraente si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o cauzione definitiva dall'appaltatore originario in caso di carenza in capo al subentrante dei prescritti requisiti.

6. Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte dell'appaltatore è intesa come rinuncia al contratto senza giusta causa con la conseguente applicazione di tutte le conseguenze previste dal contratto e dalla vigente normativa in materia.

Art. 22.1 - Cessione del credito

1. La cessione del credito che l'Appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli

descritti dall'art. 1 della L. 52/1991.

3. Le comunicazioni di cessione del credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate a mezzo PEC all'indirizzo arcs@certsanita.fvg.it o all'indirizzo PEC ufficiale dell'Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato.

4. Le Aziende del SSR contraenti possono comunque riservarsi di rifiutare la cessione.

5. Si raccomanda all'Appaltatore che l'atto notarile contenente la cessione del credito contenga esplicitamente:

a) a quale contratto, a quale codice CIG, a quale importo la cessione faccia riferimento, onde consentire all'Azienda del SSR contraente le verifiche di competenza;

b) la clausola esplicita che il cessionario ha accesso al canale SDI dell'appaltatore (cioè al fine di evitare atti riportanti cessioni di crediti inesistenti, in quanto non supportati da fatture elettroniche regolarmente consegnate);

c) l'impegno dell'appaltatore a informare il cessionario delle contestazioni/irregolarità emerse sulle fatture emesse. Il cessionario non potrà in alcun caso richiedere tali informazioni al soggetto ceduto. Si precisa che le informazioni relative al rapporto commerciale saranno oggetto di rapporto esclusivo tra le Aziende del SSR contraenti e l'appaltatore;

d) dovrà essere indicato un unico indirizzo e-mail del soggetto cui dovranno essere inviate le informazioni sull'avvenuto pagamento.

6. La mancata esplicita indicazione dei dati sopra riportati comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito, fermo restando che le Aziende del SSR contraenti /ARCS possono sempre opporre al cessionario tutte

le eccezioni opponibili al cedente/Appaltatore.

7. In caso di cessione di crediti futuri, l'appaltatore si impegna a notificare all'Azienda contraente, con le stesse modalità con le quali è stato notificato anche l'atto di cessione, la intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era intervenuta la cessione), con la conseguente indicazione del CIG di riferimento e dell'importo ceduto.

8. L'Appaltatore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da ANAC nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

a) i cessionari dei crediti sono tenuti a indicare il CIG nel contratto e a effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati;

b) in caso di cessione di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al *factor* di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

I. i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione;

II. il *factor* deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato;

III. il conto corrente su cui il *factor* effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato alle stesse Aziende del SSR contraenti. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti

dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato alle Aziende.

IV. Il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP;

V. il *factor* deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.

9. Al fine di evitare una interruzione nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'Appaltatore una volta ricevuto il pagamento da parte del *factor*, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP.

Art. 22.2 – Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni espressamente indicate nei documenti di gara (DGUE) nella misura massima stabilita dagli atti di gara del 50% dell'importo complessivo della Convenzione.

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende del SSR contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato da CUC-SA su istruttoria di ARCS. L'Appaltatore si impegna a depositare presso ARCS, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di

esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

5. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARCS non autorizzerà il subappalto.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della CUC-SA e delle Aziende del SSR contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CUC-SA e le Aziende del SSR contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. L'Appaltatore si obbliga, relativamente alle prestazioni affidate in subappalto, a garantire gli standard qualitativi e prestazionali previsti nella Convenzione e negli atti di gara.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Fuori dai casi di cui all'art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alle Aziende del SSR contraenti entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, le Aziende del SSR contraenti sospendono il successivo

pagamento a favore dell'appaltatore.

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CUC-SA potrà risolvere la presente Convenzione e le singole Aziende del SSR contraenti i Contratti derivati, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

13. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad ARCS, per conto della CUC-SA, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

14. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del Codice. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della presente Convenzione, sono stati depositati presso ARCS prima o contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

ARTICOLO 23 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE

CONCORSUALI, RISOLUZIONE

1. La CUC-SA, per il tramite di ARCS, nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. È fatta salva la possibilità di cui all'art. 110 comma 3 D. Lgs. 50/2016.

2. È fatto salvo il diritto della CUC-SA e delle singole aziende contraenti di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nel servizio.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale e/o Aziende del SSR contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal presente comma.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali del settore sanitario che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia e delle rispettive Aziende del SSR contraenti, quali parti integranti della presente Convenzione e dei singoli Contratti derivati, ancorché non materialmente allegati.

4. In ottemperanza all'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

5. L'appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento citati.

6. Il committente ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

7. I Codici di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia e delle rispettive Aziende del SSR contraenti sono accessibili all'apposita sezione dedicata, dei rispettivi siti istituzionali.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con

l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto a rispettare il progetto di assorbimento presentato in sede di gara, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

2. Il Fornitore dovrà applicare ai propri dipendenti e/o soci lavoratori, le condizioni normative e retributive previste dal CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tutta la contrattazione territoriale vigente, garantendo la continuità occupazionale, a condizioni normative, retributive, contributive e di tutela di rapporto non peggiorative a quelle preesistenti.

ARTICOLO 26 – CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la CUC-SA sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

2. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 214 del 12.2.2016, attuativa dell'art. 44 della L.R. F.V.G. n. 26 del 12.12.2014, eventuali ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, relativi alla procedura di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla Regione, in qualità di Soggetto Aggregatore committente, e all'ARCS quale Stazione Appaltante ausiliaria.

3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le Aziende del SSR contraenti, è competente in via esclusiva il foro in cui hanno sede tali Amministrazioni.

4. Per quanto attiene ai lavori, nel caso di riserve iscritte, formulate, quantificate e confermate dall'Appaltatore secondo quanto disposto dall'art.

191 del D.P.R. 207/10, con l'osservanza dei limiti di cui all'art. 205, comma 2, del D. Lgs. 50 del 2016, trovano applicazione le procedure di cui all'art. 205 del Codice Appalti, finalizzate ad un accordo bonario. Ove, nella fase esecutiva dei servizi, insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, trovano applicazione le richiamate procedure di cui all'art. 205 del Codice Appalti, ove compatibili.

DISCIPLINA SPECIALE DELLE RISERVE.

1. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori o da Direttore dell'Esecuzione dovranno essere sempre eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito dell'eventuale maggior costo.

2. In ogni caso, qualora l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori / dell'Esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano estranei al contratto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, o, comunque di eseguire i lavori che ritiene diano diritto a compenso addizionale, dovrà immediatamente comunicare le proprie eccezioni e/o riserve per iscritto alla Direzione Lavori, con copia all'amministrazione contraente. Ciò vale anche nel caso di interventi, svolti durante l'esecuzione dei servizi successivi alla costruzione, per i quali l'Appaltatore ritenga di avere diritto ad un compenso specifico, sia per ciò che concerne l'effettiva riconducibilità degli interventi stessi al regime di tale clausola, sia per quanto concerne la valutazione di

congruità dei costi, prevista dalla stessa clausola. Poiché la presente norma ha lo scopo di non esporre l'amministrazione contraente a oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che, in assenza della preventiva comunicazione di cui al presente comma, le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia con decadenza convenzionale dell'Appaltatore dai corrispondenti diritti.

3. L'obbligo della preventiva comunicazione a Direttore Lavori / dell'Esecuzione e all'amministrazione contraente si applica a qualsiasi evenienza per la quale l'Appaltatore ritenga di avere diritto a compenso addizionale, anche indipendentemente da disposizioni del Direttore Lavori.

4. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto contabile dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole e sulla prima contabilizzazione periodica utile nel corso dell'esecuzione dei lavori e/o servizi. Quanto ai lavori, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa indicazione dei fatti e degli elementi fattuali e tecnici che ne stanno alla base e la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano obiettivamente possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a

pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

6. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

7. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, le quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

9. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità

di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. In ogni caso, resta esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 e 1664 c.c..

ARTICOLO 27 ALTRI ONERI DI ESECUZIONE

Non previsti per questa convenzione.

ARTICOLO 28 - ADEMPIMENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole Aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

ARTICOLO 29 – SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed ai Contratti derivati, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende del SSR contraenti per legge.
4. L'imposta di bollo relativa al presente atto è assolta dall'Appaltatore a mezzo di pagamento effettuato con Modello F24, da inviare a CUC-SA per il tramite di ARCS.

ARTICOLO 30 RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le norme riportate nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,

nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

ARTICOLO 31 - REPORTISTICA E MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

1. L'Appaltatore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura del servizio per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

2. L'Appaltatore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'Azienda del SSR), entro e non oltre il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS/Aziende del SSR richiedente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G" allo schema di Convenzione).

3. Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica: arcs@certsanita.fvg.it oggetto: "report convenzione gara ID21SER002CUC SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER GLI ENTI DEL SSR DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER GLI ENTI DEL S.S.R. FVG".

4. Qualora i quantitativi della Convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l'Appaltatore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

ARTICOLO 32 CLAUSOLA FINALE

1. La Convenzione e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto; le Parti dichiarano, quindi, di approvarle specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,

comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegato H "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l'affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie per gli Enti del S.S.R. della Regione Friuli Venezia Giulia", parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

L'Allegato A "Offerta Economica", il quale consta di n. 45 facciate, l'Allegato B "Offerta Tecnica", il quale consta di n. 2150 facciate, e l'Allegato C "Disciplinare di gara - Capitolato tecnico e Allegati" il quale consta di n. 404 facciate, devono ritenersi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Il presente atto consta di n. 79 facciate complete e fin qui della diciassettesima riga della settantottesima facciata.

----- *** -----

Per l'APPALTATORE – SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.

(Capogruppo mandataria dell'R.T.I.)

Il Legale Rappresentante

Sig. Flavio Massimiliano Faggion

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per il SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

Dott. Marco Padrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.